

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 624

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della pubblica istruzione**
(D'ONOFRIO)

di concerto col **Ministro del tesoro**
(DINI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1994

Nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico ed abolizione
degli esami di seconda sessione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge recante nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico e l'abolizione degli esami di seconda sessione il Governo dà inizio alla strategia di riforma dell'ordinamento scolastico, destinato ad investire ciascuna parte dell'ordinamento medesimo.

L'abolizione degli esami di seconda sessione costituisce la premessa necessaria di qualunque riforma ulteriore perchè con essa si tende a fare della scuola l'organismo che non intende più abbandonare gli studenti che hanno difficoltà a tenere il passo della propria classe di appartenenza. E la scuola che il Governo intende far nascere è una scuola nella quale l'alunno-studente sia centrale, il docente sia essenziale.

Il presente disegno di legge consente anche di adottare i provvedimenti amministrativi necessari per assicurare un ordinato inizio e svolgimento dell'anno scolastico. Purtroppo, questo obiettivo sarà compiutamente realizzabile solo a far tempo dall'anno scolastico 1995-1996, perchè le vigenti norme che reggono l'organizzazione del prossimo anno scolastico 1994-1995 hanno fortemente limitato la possibilità, da parte del Governo ed, in particolare, del Ministro della pubblica istruzione, di intervenire al fine di non aggravare il disordine nello svolgimento dell'anno scolastico, giustamente lamentato da docenti, studenti e famiglie.

Un anno scolastico regolare e serio scandisce il tempo della scuola e consente di versare in esso i contenuti nuovi delle grandi riforme di ordinamento e di programmi che il Paese attende e che sono ormai mature.

Come è noto, lo svolgimento dell'anno scolastico è disciplinato oggi dall'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo che ne dispone l'inizio al 1° settembre e il termine al 31 agosto.

Lo stesso articolo stabilisce che le lezioni abbiano inizio in maniera diversificata nelle varie regioni del territorio nazionale, attribuendo ai relativi Sovrintendenti scolastici la determinazione della data d'inizio delle lezioni stesse, e garantendo, comunque, agli studenti lo svolgimento delle lezioni per almeno duecento giorni.

L'organizzazione del servizio scolastico avviene attraverso una serie di procedure amministrative - che si ripetono annualmente - tra loro strettamente collegate, con il grave inconveniente che il mancato rispetto, per i motivi più vari, del termine di adozione di uno dei provvedimenti previsti si ripercuote inevitabilmente sui successivi adempimenti e va ad incidere proprio sull'effettivo inizio dell'anno scolastico.

Pertanto, molto spesso non si è in grado di assicurare un regolare avvio delle lezioni con l'assegnazione del docente alla classe.

In sostanza, si viene a verificare una elusione del disposto legislativo che vuole assicurare agli alunni almeno duecento giorni di lezione.

Siffatta situazione rende necessario un intervento legislativo teso a rimuovere tali ostacoli e dare concreta attuazione alla legge sul calendario scolastico al fine di garantire il pieno rispetto del diritto allo studio degli studenti.

L'avvio dell'anno scolastico è infatti preceduto annualmente da una serie assai complessa di procedure ed operazioni, intese anzitutto a determinare la rete delle sedi scolastiche, le dotazioni organiche del personale da assegnare ad esse ed i movi-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti del personale stesso necessari per coprire le vacanze ed assicurare così il funzionamento delle istituzioni e lo svolgimento delle attività didattiche relative ai vari insegnamenti.

In tale contesto va ordinato un intreccio di eventi, una parte dei quali dipende da determinazioni che l'amministrazione assume d'ufficio, mentre un'altra parte dipende da scelte che vengono operate dal personale interessato.

Il problema preliminare che si pone al riguardo è quello di conferire certezza alla sequenza delle scansioni temporali secondo le quali si articolano le successive fasi operative in maniera tale da consentire il completamento di tutte le procedure entro il mese di luglio e, comunque, in via anticipata rispetto all'inizio dell'anno scolastico.

Nell'intento di dare più funzionale sistemazione alla materia il disegno di legge che si propone determina anzitutto i termini inderogabili entro i quali annualmente vanno definiti i provvedimenti relativi a nuove istituzioni, soppressioni, fusioni e aggregazioni di scuole, nonché quelli relativi all'autorizzazione di sperimentazioni, e conseguentemente definite anche le dotazioni organiche. Stabilisce altresì che le dimissioni, una volta accettate, sono irrevocabili, e precisa che è anticipato al 31 gennaio il termine per eventuali revoche delle domande da parte degli interessati.

Lo strumento per le nuove istituzioni e per gli altri provvedimenti ad esse correlati è un piano pluriennale, la cui operatività si svolge poi su un duplice livello, quello nazionale in cui si colloca il momento dell'assegnazione, secondo determinati parametri, alle singole province del numero complessivo di istituzioni e quello provinciale in cui è il provveditore agli studi che determina, previa intesa con gli enti locali e sentito il consiglio scolastico provinciale, la ripartizione territoriale delle istituzioni stesse (articolo 2).

Un ulteriore problema è quello posto dall'esigenza di coprire cattedre o posti resisi disponibili dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'articolo 1.

In siffatta evenienza è importante limitare la latitudine dei movimenti che vengono ad attivarsi.

Di conseguenza, il disegno di legge prevede che a tale copertura si provveda con il personale titolare della dotazione organica provinciale e con quello in situazione di eccedenza rispetto all'organico dell'istituzione di titolarità o, in mancanza, con personale supplente.

Prima di passare all'analisi dell'altro punto di grande rilievo del provvedimento in esame e, cioè, all'abolizione degli esami di seconda sessione - va fatto un accenno ad alcune norme particolari recate dal provvedimento stesso.

La prima di esse prevede interventi per i Conservatori di musica e le Accademie disponendo l'estensione dell'istituto dei passaggi di cattedra alle predette istituzioni e la nuova disciplina per la formazione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee (articolo 4).

Altra norma sopprime gli istituti dell'assegnazione provvisoria e dell'utilizzazione a domanda; ciò in considerazione del fatto che la mobilità *ad annum* è realizzata nel contesto di cui all'articolo 1, su tutti i posti anche se soltanto disponibili, ma non vacanti (articolo 5).

L'ultima delle norme particolari è volta ad ordinare temporalmente gli effetti di atti sopravvenuti in modo da evitare l'imprevisto scompaginamento della sequenza dei termini che si sono stabiliti per le nuove istituzioni e per le dotazioni organiche (articolo 6).

Quanto al punto fondamentale dell'abolizione degli esami di seconda sessione, il disegno di legge intende definire un sistema sostitutivo più rispondente al reale processo di formazione degli alunni che si trovino in situazioni di difficoltà, situazioni che vanno rilevate tempestivamente quando esse emergano sin dai primi mesi dell'anno scolastico.

La rilevazione non può però ridursi ad una neutrale ricognizione, ma implica, viceversa, l'impegno della scuola a definire idonei interventi di sostegno.

Oltre a tale ipotesi, il provvedimento proposto si fa carico delle esigenze di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quegli alunni che, promossi nello scrutinio finale, siano ritenuti dal consiglio di classe bisognosi di ulteriori interventi di recupero, da realizzare al termine delle attività didattiche o all'inizio dell'anno scolastico successivo.

La norma si preoccupa peraltro di non irrigidire con una disciplina di dettaglio l'organizzazione degli interventi ed i relativi criteri di attuazione, la cui definizione viene lasciata, con opportuna delegificazione, ad apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (articolo 7).

Si rende infine necessaria una modifica del citato articolo 74 del testo unico di

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di prorogare il termine delle attività didattiche dal 30 giugno al 15 luglio.

In relazione, poi, alla soppressione degli esami di seconda sessione va abrogato il comma 6 dello stesso articolo 74 del testo unico, che prevede lo svolgimento dei suddetti esami nel periodo dal 1° al 9 settembre (articolo 8).

L'articolo 9 dispone infine che gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno titolo, dei consigli di classe.

Il provvedimento si conclude con la norma finanziaria (articolo 10).

RELAZIONE TECNICA

Gli articoli da 1 a 6 e gli articoli 8 e 9 hanno una finalità di mera razionalizzazione delle operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento alle procedure di mobilità ed utilizzazione. Essi non comportano oneri aggiuntivi.

Comporta invece oneri l'articolo 7 che, nell'abolire gli esami di seconda sessione, prevede lo svolgimento di iniziative di sostegno e di recupero.

Per la stima degli oneri relativi occorre partire dal numero degli alunni che vengono rimandati ogni anno, numero valutabile in circa 700.000 unità.

Ipotizzando che ciascuna iniziativa possa aggregare, in media, 10 alunni, si hanno 70.000 iniziative da attivare.

Ponendo l'ulteriore ipotesi che ogni iniziativa richieda mediamente tre docenti e che a ciascuno di questi vadano richieste mediamente 24 ore aggiuntive di servizio, si ha un monte ore complessivo da retribuire di circa 5.040.000 ($70.000 \times 3 \times 24$).

Il costo per ciascuna ora sarà determinato nell'ambito di una specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (articolo 7, comma 3).

Operando sull'ipotesi che il compenso orario lordo possa essere determinato in lire 40.790, comprensivo dei contributi assistenziali a carico dello Stato, il costo complessivo dei corsi da attivare potrebbe ammontare a lire 205.580.000.000 ($40.790 \times 5.040.000$).

È comunque da precisare che la suddetta somma dovrebbe essere iscritta in uno specifico capitolo di spesa con la precisa indicazione che esso dovrebbe soddisfare interamente le esigenze in questione senza alcuna possibilità di incremento in corso d'anno finanziario.

Pertanto, qualora si dovesse raggiungere una diversa intesa con le organizzazioni sindacali rispetto a quella sopra ipotizzata sul compenso orario, si dovrebbe necessariamente incidere sugli altri elementi di calcolo della spesa, e cioè elevando il numero degli alunni da aggregare oppure abbassando il numero di ore da effettuare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzioni, dotazioni organiche e mobilità)

1. I provvedimenti relativi a nuove istituzioni, soppressioni, fusioni ed aggregazioni di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di sezioni staccate e scuole coordinate, di istituzioni educative, di corsi, indirizzi, sezioni e specializzazioni nell'ambito delle scuole ed istituti stessi, nonché quelli relativi all'autorizzazione di sperimentazioni sono disposti inderogabilmente entro il 15 dicembre, sulla base delle determinazioni anche temporali previste dal piano pluriennale di cui all'articolo 2.

2. Entro il termine inderogabile del 28 febbraio sono determinate le dotazioni organiche del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

3. Le operazioni relative alla mobilità territoriale e professionale del personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario debbono essere concluse entro il termine inderogabile del 30 giugno.

4. I provvedimenti di stato giuridico che, a qualsiasi titolo, comportino vacanze o disponibilità di cattedre o posti, con esclusione di quelli cui l'Amministrazione sia tenuta per obbligo di legge, debbono essere adottati in tempo utile al fine di consentire l'utilizzazione delle cattedre o posti resisi vacanti o disponibili nelle procedure di mobilità del personale interessato da concludere nel termine di cui al comma 3. Quando l'emanazione dei provvedimenti attinenti allo stato giuridico del personale della scuola debba aver luogo previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione o del Consiglio scolastico provinciale, l'Amministrazione può procedere ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, nel caso in cui il parere stesso non sia reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

5. Il termine del 31 marzo di cui agli articoli 510, comma 2, e 580, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è anticipato al 31 gennaio. I provvedimenti di accoglimento delle dimissioni e quelli di permanenza in servizio oltre il limite di età, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono irrevocabili. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti relativi alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza ed ai provvedimenti di cessazione dal servizio e di valutazione dei servizi resi, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le forme di certificazione dei servizi prestati, sulla base dei principi recati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché le modalità di svolgimento della fase istruttoria dei procedimenti stessi.

Art. 2.

(Ripartizione territoriale delle istituzioni scolastiche)

1. Il piano pluriennale, da emanare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce il numero dei circoli didattici e quello degli istituti e scuole di istruzione secondaria, distinto, quest'ultimo, per ciascun grado e ordine, da assegnare a ciascuna provincia. L'assegnazione tiene conto anche delle caratteristiche orografiche e socio-economiche del territorio, del numero degli alunni e della loro età, del numero degli alunni portatori di *handicap*, delle zone a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, delle necessità e dei disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunità e zone montane e nelle piccole isole.

2. La ripartizione territoriale delle istituzioni scolastiche all'interno della provincia è determinata, previa intesa con gli enti locali, dal Provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, secondo i criteri e i parametri determinati con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

(Verifica della congruità dell'organico)

1. Qualora dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'articolo 1 si determini l'esigenza di coprire una cattedra o posto resosi comunque disponibile, alla sua copertura si provvede con il personale titolare della dotazione organica provinciale e con quello in situazione di eccedenza rispetto all'organico dell'istituzione di titolarità, da utilizzare secondo i criteri di cui al comma 2, o, in mancanza, con personale supplente.

2. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, che si trovi in situazione di eccedenza rispetto all'organico dell'istituzione di titolarità, è utilizzato, sulla base delle vigenti disposizioni, dal Provveditore agli studi in un ambito territoriale, non inferiore a quello del distretto scolastico, dal medesimo predeterminato, nel quale sia incluso anche l'istituto di titolarità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 4.

(Interventi per i Conservatori di musica e le Accademie)

1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono disciplinati i passaggi di cattedra del personale docente dei conservatori di musica delle accademie.

2. Le supplenze annuali o temporanee sono conferite dai direttori dei conservatori

di musica e delle accademie, sulla base di graduatorie di istituto, da compilare secondo i criteri e le modalità, nonché con la validità temporale, stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 5.

(Mobilità annuale)

1. In relazione a quanto previsto, sull'effettuazione delle operazioni di mobilità anche sui posti soltanto disponibili ma non vacanti, dall'articolo 1, comma 4, le esigenze riferite alle assegnazioni provvisorie ed alle utilizzazioni a domanda sono soddisfatte nell'ambito del movimento di durata annuale, da disciplinare previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 6.

(Decorrenza degli effetti di atti sopravvenuti)

1. Gli atti di cui all'articolo 1, emanati dopo i termini ivi previsti, esplicano i relativi effetti a decorrere dal secondo anno scolastico successivo rispetto a quello in corso alla data di emanazione degli atti stessi. Sono fatti salvi i provvedimenti emessi a seguito di decisione dei ricorsi gerarchici in materia di mobilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 461 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 7.

(Abolizione degli esami di seconda sessione)

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono aboliti gli esami di seconda sessione.

2. Il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive compe-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenze, deliberano lo svolgimento di interventi educativi e didattici, coerenti con i piani di studio, finalizzati all'utile inserimento nella programmazione didattica della propria classe di alunni il cui profitto, nello scrutinio relativo al primo trimestre o quadrimestre, sia risultato insufficiente in una o più materie, nonché l'attuazione di corsi di recupero per gli alunni che, promossi nello scrutinio finale, siano ritenuti dal competente consiglio di classe bisognosi di ulteriori interventi, da realizzare al termine delle lezioni o all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il Ministro della pubblica istruzione determina con propria ordinanza i criteri generali di svolgimento degli interventi, nonché le modalità e gli effetti di verifica dei risultati.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito di specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di assegnazione alle attività previste dagli interventi dei docenti della scuola, anche appartenenti a classi di concorso diverse da quella di titolarità, purchè forniti di specifica abilitazione, nonché i criteri, le modalità e la misura del compenso da erogare ai docenti impegnati negli interventi di cui al presente articolo, nel limite della disponibilità finanziaria prevista dall'articolo 10.

Art. 8.

(Calendario scolastico)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 74, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le attività didattiche del personale docente di ruolo e del personale docente con supplenza annuale, riguardanti gli interventi previsti dall'articolo 7, possono svolgersi anche dopo la data del 30 giugno e comunque non oltre quella del 15 luglio.

2. È abrogato l'articolo 74, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto

legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento degli esami di seconda sessione.

Art. 9.

(Partecipazione ai consigli di classe degli insegnanti tecnico-pratici)

1. Gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno titolo, del consiglio di classe di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.